



COMUNE DI PALAU

Ufficio Tributi – Tel. 0789 770849
Piazza Popoli d'Europa, 1
07020 Palau (SS)

IMPOSTA DI SOGGIORNO - GUIDA ADEMPIMENTI PER STRUTTURE RICETTIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011, il Comune di Palau, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.08.2018, ha istituito l'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale, il cui testo aggiornato è disponibile sul sito internet del Comune di Palau www.Palau.it, nella sezione dedicata Imposta di Soggiorno.

Per la determinazione delle tariffe e delle nuove disposizioni si richiama alla Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 23.10.2018.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali ai fini della corretta applicazione dell'imposta da assolvere in base alle presenze.

SOGGETTO PASSIVO dell'Imposta di Soggiorno.

L'ospite che pernotta in qualsiasi struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera (oltre che in case e alloggi per soggetti privati ed agenzie immobiliari), situata sul territorio comunale.

Per pernottamento si intende la presenza soggetta a comunicazione alle competenti autorità locali di pubblica sicurezza.

MISURA dell'Imposta di Soggiorno

L'imposta è dovuta per persona e per notte (pernottamento), fino ad un massimo di **15 giorni consecutivi**, per il periodo dal **1 aprile al 31 ottobre**, nella seguente misura commisurata alla tipologia della struttura ricettiva,

Tipologia Tariffe

- Alberghi a 1-2-3 stelle € 2,00
- Alberghi 4 stelle € 2,50
- Alberghi 5 stelle € 3,50
- Agriturismo- Turismo Rurale € 2,00
- Campeggi – Residence € 2,00
- Residenze turistico-alberghiere, Villaggi vacanze e Villaggi turistici € 2,00
- Autocaravan /Caravan/Campeggi di transito/Campeggi 1-2-3-4-5 stelle € 2,00
- Marina Resort/Barche da charter porti Comune di Palau/ Alberghi Nautici Diffusi € 2,50

- Case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli € 2,00
- Affittacamere, residence Vacanze € 2,00
- Unità abitative diverse da categoria catastale A/7 (locazioni brevi) € 2,00
- Unità abitative categoria catastale A/7 o superiore (locazioni brevi) € 3,50

Nel caso in cui la struttura si avvalga, per le prenotazioni, di siti e portali Web e Agenzie on-line (p.e. Booking.com; Expedia.com; ecc.), è onere della struttura comunicare a questi ultimi le tariffe esatte dell'imposta di soggiorno.

ESENZIONI dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

- I soggetti residenti nel territorio del Comune di Palau;
- I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età ed anziani dopo il compimento del settantesimo anno di età;
- I malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore, massimo due, a seconda del paziente da assistere, meglio disciplinate da regolamento;
- Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
- Autisti di pullman e accompagnatori turistici, massimo uno, per ogni gruppo di 25 persone;
- Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggiino nel Comune di Palau;
- Coloro che prestano attività di lavoro dipendente presso qualsiasi struttura ricettiva locale;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi;
- Tutti i volontari di Protezione civile, e gli appartenenti alle associazioni di volontariato chiamati ad intervenire in casi di calamità naturali o grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale

Il beneficio dell'esenzione deve essere debitamente documentato, come di seguito specificato.

OBBLIGHI dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che assolvono l'imposta in base alle presenze.

Sono previsti i seguenti adempimenti:

- **Informare i propri ospiti** dell'applicazione dell'imposta di soggiorno mediante appositi cartelli (con traduzione in lingua straniera) in base al fac-simile disponibile sul sito www.Palau.it (sezione Imposta di Soggiorno), da esporre in luogo accessibile al pubblico. Nel caso di soggetti esenti, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli; la dichiarazione va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito internet dell'ente locale www.Palau.it;
- **Riscuotere** l'imposta dagli ospiti entro il termine del soggiorno e rilasciare loro apposita ricevuta di quietanza. I gestori potranno utilizzare per tale adempimento l'apposito facsimile scaricabile dal sito internet www.Palau.it oppure altra modulistica da essi stessi predisposta (purché contenga i dati necessari al calcolo del tributo e l'identificazione ospiti). Le strutture di ridotte dimensioni possono altresì utilizzare il software di gestione del check-in/check-out disponibile gratuitamente nel portale relativo all'imposta di soggiorno www.imposta-soggiorno.com/Palau, con il quale è possibile oltre che compilare e stampare la quietanza agli ospiti, generare automaticamente la dichiarazione periodica da trasmettere al Comune;
- **Presentare le dichiarazioni periodiche** al Comune di Palau contenente numeri dei pernottamenti registrati per ogni mese in cui è esigibile l'imposta, entro il 15° giorno del mese successivo (ovvero entro gli stessi termini per il versamento, oltre riportati), distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. La dichiarazione è trasmessa **esclusivamente*** utilizzando il

portale online www.impostasoggiorno.com/Palau; **per accedere al portale è necessario richiedere al Comune di Palau l'invio delle credenziali di accesso, anche a mezzo mail.**

- **Effettuare il versamento** al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei seguenti termini:

Entro il 15 maggio per i pernottamenti del mese di Aprile;

Entro il 15 Giugno per i pernottamenti del mese di Maggio;

Entro il 15 Luglio per i pernottamenti del mese di Giugno;

Entro il 15 Agosto per i pernottamenti del mese di Luglio;

Entro il 15 Settembre per i pernottamenti del mese di Agosto;

Entro il 15 Ottobre per i pernottamenti del mese di Settembre;

Entro il 15 Novembre per i pernottamenti del mese di Ottobre;

I versamenti devono essere fatti mediante il canale PagoPA oppure mediante il modulo F24 con l'indicazione dei seguenti codici:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: 3936

CODICE ENTE: G258

I gestori sono comunque tenuti al versamento dell'imposta anche se l'ospite non avesse corrisposto il relativo importo al gestore medesimo.

I gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati devono conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate agli ospiti e su richiesta del Comune finalizzata all'attività di controllo, esibire e trasmettere la documentazione relativa alle presenze nella struttura.

Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa nazionale vigente e dettagliatamente indicate all'art. 10 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive sono infine tenuti a presentare il conto di gestione dell'agente contabile in riferimento all'imposta di soggiorno riscossa nell'esercizio precedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

È presente all'interno del portale un applicativo che permette l'elaborazione automatica e la stampa del Modello 21.

Tale adempimento è previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, in base alla quale tutti coloro che hanno l'incarico di maneggio di denaro pubblico devono rendere conto della loro gestione all'ente locale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

RIMBORSO dell'imposta di soggiorno versata in eccesso

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Ente da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del versamento.

Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesto rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

Sul sito istituzionale del Comune di Palau www.Palau.it sezione Imposta di Soggiorno, è disponibile il seguente materiale:

- **Cartello informativo** per informare gli ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, da esporre in luogo accessibile al pubblico;

- **Fac-simile delle quietanze** da rilasciare agli ospiti al momento della riscossione dell'imposta e modulo di certificazione dei soggetti esenti.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni Vi invitiamo a contattare gli uffici del Comune di Palau:

Ufficio Tributi - Piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (SS)

Tel. 0789-770849 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

E-mail impostadisoggiorno@palau.it